

COMUNE DI ROCCAVALDINA
PROVINCIA DI MESSINA

**REGOLAMENTO
DI ECONOMATO**

Articolo 1

Istituzione del servizio di economato

1. In questo Ente il " servizio di economato " è organizzato come servizio autonomo, ai sensi dell'art. 153, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
2. A tale servizio è preposto quale responsabile il titolare del posto di istruttore contabile, qualifica funzionale C1 che assume anche la responsabilità di agente contabile di diritto.

Articolo 2

Servizi dell'economato

1. L'economo di regola provvede:
 - a) *alla riscossione:*
 - delle entrate patrimoniali, dei diritti di segreteria, ed ogni altro diritto dovuto per atti di ufficio;
 - delle entrate museali;
 - delle oblazioni per contravvenzioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Capo dell'Amministrazione;
 - del corrispettivo per la cessione in uso di strutture, campi sportivi, campi da tennis, e ville;
 - b) *al pagamento, entro il limite massimo, per ciascun importo, di € 500,00 IVA compresa per spese relative:*
 - all'acquisto di stampati, modulistica, cancelleria, materiali di consumo, compresi detersivi e materiale di pulizia, occorrenti per il funzionamento degli uffici, di piccoli importi e che rivestano carattere d'urgenza;
 - alle spese postali, telegrafiche e acquisto carta e valori bollati;
 - all'acquisto di libri e pubblicazioni tecno-scientifiche;
 - agli abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
 - ai canoni di abbonamento audiovisivi;
 - al rimborso di spese di viaggio e indennità di missione, ivi comprese le spese per la partecipazione a convegni, congressi e seminari di studio;
 - agli accertamenti sanitari per il personale dell'ente;
 - Alle spese per cerimonie, ricevimenti, seminari di studio, onoranze.
 - Al pagamento del bollo degli autoveicoli comunali, ed alla revisione periodica;
 - All'acquisto di materiale edile, idraulico, ferramenta, ecc. occorrente per piccole riparazioni;
 - All'acquisto di piante per il verde pubblico.

Articolo 3

Scritture contabili

1. Per la riscossione di proventi e diritti e per i pagamenti di cui al precedente articolo 2 e per la tenuta dei registri contabili, l'economo utilizzerà la procedura informativa della Halley.
2. Gli ordini di incasso e di pagamento vanno firmati dall'economo.
3. Alla fine di ciascun mese, le somme riscosse dovranno essere versate alla Tesoreria dell'Ente con scadenza mensile e con l'imputazione ai singoli capitoli di entrata del bilancio.

Articolo 4 Anticipazioni

1. Per svolgere l'ordinario servizio economale, viene disposta a favore dell'economista, all'inizio del servizio e, successivamente, all'inizio di ogni anno, un'anticipazione dell'ammontare di € 2.000,00 della quale l'economista diviene depositario e responsabile e ne rende conto.
2. Detta anticipazione sarà effettuata trimestralmente, dopo presentazione del rendiconto, con regolare mandato di pagamento a carico del titolo IV del bilancio " Spese per servizi in conto terzi ".
3. L'anticipazione potrà essere, eventualmente, aumentata con delibera motivata dell'organo esecutivo. Sono fatte salve eventuali anticipazioni per esigenze straordinarie finalizzate, da deliberare di volta in volta, indicando anche le modalità di rendicontazione.
4. Sia l'Amministrazione che l'economista non possono fare, delle somme ricevute in anticipazione, uso diverso da quello per il quale vengono concesse.

Articolo 5 Rendiconto trimestrale – Chiusura dell'esercizio

1. L'economista alla fine di ogni trimestre dovrà presentare al Responsabile del servizio finanziario, per la liquidazione, il rendiconto documentato delle somme eventualmente incassate e delle spese sostenute con il mandato di anticipazione.
2. Il Responsabile del servizio finanziario, approvato il rendiconto, provvederà all'emissione dei mandati sui rispettivi capitoli di spesa a favore dell'economista comunale, per il reintegro dell'anticipazione, qualora il servizio oggetto dell'anticipazione sia continuativo.
3. Alla fine di ogni anno, comunque, l'economista rimborserà l'anticipazione avuta con reversale d'incasso sul rispettivo capitolo del titolo IV " Entrate per servizi per conto terzi " per rimborso di anticipazione.

Articolo 6 Fondi economali

1. Per far fronte ad eventuali spese non ricomprese tra quelle indicate dal precedente articolo 2, lettera b), che, per la particolare natura delle prestazioni o forniture richiedono il pagamento in contanti, è affidata all'economista con apposito atto del Responsabile del servizio la gestione di specifiche anticipazioni.
2. Tali fondi saranno imputati all'apposito capitolo del servizio proponente, per cui, in questo caso la funzione dell'economista sarà limitata alla materiale riscossione della somma liquida, al pagamento del fornitore, al ritiro e verifica della relativa documentazione (per esempio fattura) ed alla presentazione del " rendiconto " al servizio finanziario. Nel caso che l'importo sia risultato insufficiente l'economista provvederà, per la differenza, ad utilizzare i fondi ordinari di economato; nel caso che l'anticipazione risultasse eccedente alla spesa effettivamente sostenuta, l'economista provvederà al versamento dell'eccedenza al Tesoriere, avvisando contemporaneamente il servizio finanziario e il servizio che ha richiesto il pagamento.
3. L'economista è tenuto, per ogni singolo fondo, a redigere un apposito rendiconto contabile da sottoporre al Responsabile del servizio finanziario.
4. I fondi economati di cui al presente articolo sono utilizzati entro il termine dell'esercizio finanziario di costituzione.

Articolo 7

Ordinazione delle spese

1. L'economo prima di effettuare ogni singola spesa, dovrà accertare che la spesa trovi capienza nella disponibilità risultante nella relativa determina del Responsabile del servizio.
2. I pagamenti saranno effettuati a mezzo di buoni devono indicare l'oggetto e la motivazione della spesa, la persona del creditore, la somma ad esso dovuta e deve essere altresì corredato dai documenti giustificativi.

Articolo 8

Servizi speciali dell'economo

1. Oltre alla funzione contabile l'economo è consegnatario per debito di vigilanza di tutti i beni mobili ed attrezzi destinati ad uffici e servizi dei quali non sia nominato uno speciale consegnatario.
2. L'economo sorveglia tutti gli altri consegnatari del mobilio e del materiale vario, raccoglie gli inventari di questi.
3. E' tenuto alla compilazione e alla revisione degli inventari generali, dei quali è depositario e responsabile.

Articolo 9

Responsabilità dell'economo

1. L'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazioni, sino a che non abbia ottenuto regolare discharge.
2. Esso è soggetto agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili ed è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti.

Articolo 10

Controllo del servizio di economato

1. Il controllo del servizio di economato spetta al Responsabile del servizio finanziario.
2. Il servizio di economato sarà soggetto a verifiche ordinarie trimestrali da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.
3. All'uopo l'economo dovrà tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la relativa documentazione e i documenti giustificativi delle entrate e delle spese.
4. In caso di ritardo nella presentazione periodica del conto documentato da parte dell'economo, il Responsabile del servizio finanziario lo fa compilare d'ufficio, promovendo, se del caso, le relative sanzioni a carico.
5. Si provvederà a verifica straordinaria di cassa a seguito di mutamento definitivo della persona dell'economo. In caso di sua assenza prolungata per malattia o eventi eccezionali le veci dell'economo saranno assunte dal Responsabile del servizio finanziario. Anche in questo caso resta responsabile della rendicontazione di cui al successivo articolo 11.

Articolo 11

Rendicontazione generale annuale

1. Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo rende il "conto" della propria gestione all'Ente sugli appositi modelli conformi a quelli approvati dal ministero.

2. Tale "rendiconto" viene trasmesso alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

Articolo 12
Sanzioni civili e penali

1. A prescindere dalle responsabilità penali nelle quali possa incorrere, l'economista è soggetto oltre che alle generali responsabilità dei dipendenti dell'ente a tutte quelle particolari responsabilità previste dalle vigenti leggi per i contabili.

Articolo 13
Compenso all'economista

1. All'economista, a titolo di compenso del servizio prestato nel corso di un intero esercizio finanziario, spetta un'indennità annua il cui ammontare complessivo verrà definito in fase di contrattazione decentrata.

Articolo 14
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme contenute nella legge 8/6/1990, n. 142 e nel D. Lgs 18/8/2000, n. 267, nello Statuto, nel regolamento di contabilità ed ogni altra disposizione regolamentare o di legge.

Articolo 15
Entrata in vigore e inserimento nella raccolta dei regolamenti

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla conclusa pubblicazione di legge.
2. Il Segretario comunale provvederà ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.

Articolo 16
Abrogazione

1. E' abrogato il regolamento di economato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28/02/2003.

INDICE

- Articolo 1 – Istituzione del servizio di economato
- Articolo 2 – Servizi dell'economato
- Articolo 3 – Scritture contabili
- Articolo 4 – Anticipazioni
- Articolo 5 – Rendiconto trimestrale – chiusura dell'esercizio
- Articolo 6 – Fondi economali
- Articolo 7 – Ordinazione delle spese
- Articolo 8 – Servizi speciali dell'economo
- Articolo 9 – Responsabilità dell'economo
- Articolo 10 – Controllo del servizio economato
- Articolo 11 – Rendicontazione generale annuale
- Articolo 12 – Sanzioni civili e penali
- Articolo 13 – Compenso all'economo
- Articolo 14 – Disposizioni finali
- Articolo 15 – Entrata in vigore e inserimento nella raccolta dei regolamenti
- Articolo 16 - Abrogazione